

Premessa

Esiste già dall'anno 1872 la Società Culturale Artistico Filarmonica di Cormons, ricostituita con Statuto interno redatto in data 29 luglio 1985, il cui scopo è quello di promuovere e conservare lo studio e l'esercizio dell'arte musicale a decoro delle feste religiose, patriottiche e civili. La Società Culturale Artistico Filarmonica di Cormons, quale costituente del Complesso Bandistico cittadino, è esplicitamente indicata all'articolo 29 dello Statuto del Comune di Cormons quale Associazione di cui il Comune di Cormons "riconosce la particolare e specifica funzione sostenendone e favorendone le iniziative". Inoltre, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Cormons n. 9 del 16/02/2011, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, la Società Culturale Artistico Filarmonica di Cormons ha ottenuto il riconoscimento di "Gruppo di musica popolare e amatoriale di interesse Comunale". La Società Culturale Artistico Filarmonica di Cormons dal 2014 è altresì iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Mariano del Friuli in quanto svolge attività anche sul territorio di tale Comune.

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Società Culturale Artistico Filarmonica di Cormons APS", di seguito detta "Associazione", con sede a Cormons (GO) in via Puccini n° 2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/17 e sue modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. L'eventuale modifica della sede non costituisce modifica statutaria.

Con l'approvazione del presente Statuto da parte dei Soci dell'Associazione vengono abrogati e soppressi integralmente tutti gli Statuti interni, legalizzati e non, fino ad ora in vigore.

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, e non ha scopo di lucro, nemmeno in forma indiretta, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei Soci. L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17 aventi ad oggetto:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere la formazione e la divulgazione della cultura musicale;
- promuovere lo studio e l'esercizio dell'arte musicale attraverso la costituzione di uno o più Complessi Bandistici, di una o più Scuole di Musica e l'organizzazione di corsi di insegnamento musicale dedicati, seminari e stage di musica;
- promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, mostre, concorsi, festivals, raduni e concerti nell'ambito della musica;
- promuovere, organizzare e gestire qualsiasi altra manifestazione/attività/iniziativa che sia ritenuta idonea ad attuare i fini previsti dal presente Statuto.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento delle proprie finalità ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre Associazioni, Società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione, riconoscendo importante il rapporto che da sempre la lega alla popolazione, partecipa alle manifestazioni civili e religiose che rivestono particolare importanza,

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate e deliberate dall'Organo di Amministrazione. Non perseguendo l'Associazione attività di lucro, anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo perseguimento di oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale.

ART. 3 – Ammissione e numero dei Soci

L'Associazione è composta da:

- Soci onorari;
- Soci ordinari.

Sono Soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni del Terzo Settore che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione; la nomina a Socio onorario viene conferita dall'Organo di Amministrazione.

Sono Soci ordinari i suonatori per il periodo in cui fanno parte dell'organico musicale dell'Associazione, i membri dell'Organo di Amministrazione e gli allievi iscritti ai corsi musicali organizzati dall'Associazione stessa. Sono altresì Soci ordinari tutti coloro regolarmente iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il numero di Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come Socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle Delibere adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla richiesta d'iscrizione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. La Delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel Libro dei Soci.

L'Organo di Amministrazione deve altresì, entro 30 giorni, motivare l'eventuale Delibera di rigetto della richiesta di ammissione e comunicarla agli interessati. Trascorso tale termine, la richiesta si intende automaticamente accettata. Qualora la richiesta di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della Delibera di rigetto, chiedere, mediante apposita richiesta scritta all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che sull'istanza si pronunci l'Organo di Amministrazione, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione delle Delibere dell'Assemblea dei Soci, l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti interni e per la nomina degli Organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci. La quota associativa viene stabilita dall'Organo di Amministrazione, non è rimborsabile e trasmissibile per atto tra vivi e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

ART. 4 – Diritti ed obblighi dei Soci

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

I Soci che ricevessero in dotazione uno o più strumenti, musicali e non, e la divisa della Banda Musicale, devono sottoscrivere una ricevuta, e di ciò verrà preso nota nell'apposito Registro. Il Socio che intendesse uscire dall'Associazione, dovrà presentare le proprie dimissioni scritte restituendo il materiale ricevuto. Al Socio uscente verranno addebitati i danni, causati dalla noncuranza, al materiale avuto in consegna.

ART. 5 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per morte, esclusione, o recesso.

L'esclusione dall'Associazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dell'Organo di Amministrazione qualora il Socio:

- non osservi le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti interni, oppure le Delibere prese dagli Organi associativi;
- non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno sociale, quando non stabilito da apposito Regolamento;
- danneggi materialmente l'Associazione o commetta azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

Entro 15 giorni dalla notifica scritta del motivo di esclusione è possibile presentare ricorso avverso la Delibera di esclusione mediante richiesta scritta che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento di presentazione del recesso.

ART. 6 – Organi associativi

Sono Organi associativi:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di tre anni e i Soci sono rieleggibili.

ART. 7 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi. I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, in ogni caso almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno in corso e del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente, o qualora venisse presentata istanza scritta da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sedute ordinarie e/o straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta ai Soci tramite e-mail, SMS, lettera o altre tipologie di invio telematico, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci oppure mediante affissione del relativo avviso all'albo dell'Associazione. Tutti i Soci hanno ugual diritto a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea, nella forma ordinaria, ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul/sui Regolamento/i interni, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.

L'Assemblea, nella forma straordinaria, ha invece le seguenti competenze inderogabili:

- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- delibera sullo scioglimento e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea, sia nella forma ordinaria che in quella straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza di quest'ultimo dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà un Presidente in via provvisoria.

Per la validità delle Delibere dell'Assemblea ordinaria è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida con qualunque numero di Soci aventi diritto di voto, i quali delibereranno a maggioranza dei Soci presenti.

Per la validità delle Delibere dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di nomina a tutte le cariche sociali con principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del Codice Civile tutti i Soci regolarmente iscritti nel Libro dei Soci ed in regola col versamento della quota associativa. Per essere eletti i Soci devono candidarsi.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro Socio. Ogni Socio non può essere portatore di più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed in generale il diritto di intervento di ciascun Socio all'Assemblea. Le Delibere prese in Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche per quelli non intervenuti.

La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Nei casi di votazione segreta il Presidente provvede alla nomina di due Scrutatori. Nelle Delibere che riguardano le cariche sociali oppure i Soci si vota con scrutinio segreto.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 8 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri Organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le Delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa in base alle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Ha, inoltre, il compito di prendere accordi di qualsiasi genere per le manifestazioni musicali e non, di nominare/revocare il/i Maestro/i e di risolvere ogni problema relativo alla gestione dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione potrà delegare le proprie funzioni a ciascuno degli Amministratori, purché per singole operazioni.

L'Organo di Amministrazione è costituito da cinque a tredici membri, sempre in numero dispari. Il numero dei componenti è proposto dall'Organo di Amministrazione uscente ma viene comunque approvato dall'Assemblea dei Soci. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario. Sono eletti Amministratori i Soci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, viene eletto il Socio più anziano. In caso di dimissioni o decesso di un Amministratore, l'Organo di Amministrazione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti. L'Organo di Amministrazione può deliberare quando sono presenti più della metà degli Amministratori e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; a parità di voti, la Delibera è demandata a decisione dell'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Organo di Amministrazione, che potranno avere diritto esclusivamente al rimborso delle spese autorizzate e sostenute per l'espletamento della loro carica.

ART. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei Soci presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimi in merito all'attività compiuta. Spetta inoltre al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione;
- esercitare, nei casi di estrema urgenza, i poteri dell'Organo di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza dell'Organo di Amministrazione stesso.

Il Presidente, ogni qualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, può essere sostituito dal Vicepresidente.

ART. 10 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.

ART. 11 – Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ART. 12 – Patrimonio

Il patrimonio, come specificato nel Libro Inventario dei Beni, è costituito dai beni mobili ed immobili e liquidità che sono di proprietà dell'Associazione, da Donazioni, da Lasciti e da Contributi di Enti pubblici o di Privati ed è utilizzato esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

All'Associazione è altresì fatto obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 14 – Risorse economiche

Le entrate sono costituite dalle quote sociali annualmente determinate dall'Organo di Amministrazione, dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione, da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, Società, Enti pubblici e privati e da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con Enti pubblici o privati, dai compensi e/o ricavi derivati dai servizi musicali prestati a terzi e dagli incassi derivati dalle manifestazioni svolte.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le uscite sono costituite da tutte le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 15 – Bilancio Consuntivo

L'esercizio sociale si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo è predisposto dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 16 – Libri

L'Associazione tiene ed aggiorna i seguenti libri:

- Libro dei Soci;
- Registro dei Volontari;

- Libro delle adunanze e delle Delibere dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle Delibere dell'Organo di Amministrazione;
- Libro Inventario dei Beni.

I Soci hanno diritto di esaminare i sopra elencati libri per presa visione diretta presso la sede sociale ove sono custoditi. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa richiesta scritta di presa di visione all'Organo di Amministrazione, il quale provvede ad evadere la richiesta entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di Amministrazione.

ART. 17 – Lavoratori

L'Associazione può assumere Lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 18 – Convenzioni

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite Convenzioni, della collaborazione con altre Associazioni, Società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Le Convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. n. 117/17, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e stipulate dal Presidente. Copia di ogni Convenzione è custodita presso la sede sociale.

ART. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con le modalità descritte all'art. 7 del presente Statuto.

I beni mobili ed immobili ed il saldo di cassa della stessa verranno devoluti, dopo la liquidazione, ad un'Associazione od Ente del Terzo Settore scelto dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/17. Alla liquidazione provvederà un liquidatore nominato dall'Assemblea dei Soci.

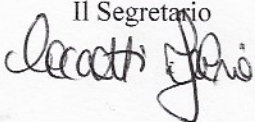
ART. 20 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto nel D. Lgs. n. 117/17 e sue modifiche e integrazioni.

Il presente Statuto viene redatto in ottemperanza alle vigenti norme in materia e a quanto contenuto nel D. Lgs. n. 117/17 e sue modifiche e integrazioni.

Cormòns, 07/10/2020

Il Segretario



Il Presidente

